




**COMUNE DI TRECATE**

PROVINCIA DI NOVARA

***REGOLAMENTO  
PER L'UTILIZZO DELL'AREA TIR***



## **Indice**

- Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 DELIMITAZIONE DEGLI STALLI
- Art. 3 SOGGETTI AVENTI DIRITTO
- Art. 4 DOMANDA DI CONCESSIONE
- Art. 5 ASSEGNAZIONE DEGLI STALLI
- Art. 6 TRASFERIMENTO DI RESIDENZA
- Art. 7 ACCESSO ALL'AREA
- Art. 8 CANONE DI UTILIZZO DELL'AREA
- Art. 9 MANUTENZIONE DELL'AREA
- Art. 10 DANNEGGIAMENTI DELL'AREA
- Art. 11 DIVIETO DI SCARICO RIFIUTI
- Art. 12 RESPONSABILITA'
- Art. 13 APPLICABILITA' DELLA NORMATIVA DEL CODICE DELLA STRADA
- Art. 14 VARIAZIONI E DIVIETO DI SUBAFFITTO
- Art. 15 SANZIONI

## **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dell'area comunale recintata destinata al parcheggio degli automezzi pesanti, sita in Via Bianca Tarantola, nei pressi della Strada Regionale 11 al Km. 103,700.

## **ART. 2 DELIMITAZIONE DEGLI STALLI**

Al fine di un maggiore e più agevole controllo, gli stalli di sosta dell'area TIR sono delimitati con paletti addossati alla parte interna del muro di recinzione, distanziati fra loro di metri 3,50; in corrispondenza di ogni stallo è riportato sul muro il numero progressivo dello stesso.

La suddivisione degli stalli risulta dalla planimetria allegata, variabile, all'occorrenza, con deliberazione della Giunta Comunale.

## **ART. 3 SOGGETTI AVENTI DIRITTO**

Gli stalli di sosta dell'area di parcheggio TIR sita in Via Bianca Tarantola (SS.11, Km. 103,700), vengono concessi, sino ad esaurimento, ad ogni autotrasportatore ~~residente~~ che ne presenti richiesta in carta legale.

In relazione a coloro che non otterranno il posteggio per esaurimento degli stalli, verrà stilata una graduatoria degli esclusi, ai quali verranno assegnati i posteggi non appena si renderanno disponibili.

In caso di occupazione degli stalli in assenza di concessione verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 15.

Medesima sanzione viene applicata agli utenti che parcheggiano i veicoli fuori dagli spazi assegnati, su stalli assegnati ad altri autotrasportatori o liberi.

## **ART. 4 DOMANDA DI CONCESSIONE**

La domanda di concessione degli stalli, in carta legale, deve essere presentata ~~al Comando di Polizia Municipale~~ *all'Ufficio Contratti - Settore Amministrativo* - del Comune di Trecate.

La domanda deve contenere:

- le generalità anagrafiche del richiedente,
- il luogo di sua residenza
- il tipo, modello e targa dell'autoveicolo per cui richiede lo stallo,
- la ditta presso cui svolge servizio (o, se in proprio, la propria ditta) e la sua sede,
- il tipo di merce trasportata – suddiviso in merce pericolosa o non pericolosa,
- l'eventuale richiesta di cointestazione del contratto ad entrambi i richiedenti e cioè all'autotrasportatore ed all'impresa da cui dipende. ~~sempre che almeno uno dei due sia residente in Trecate.~~

In tale richiesta l'autotrasportatore deve inoltre dichiarare di non disporre di altra area idonea allo stazionamento del veicolo da lui guidato di sua o altrui proprietà, che superi il peso di 3,5 tonnellate o che sia un trattore stradale, un rimorchio o altro simile veicolo di grosse dimensioni.

## **ART. 5 ASSEGNAZIONE DEGLI STALLI**

L'assegnazione degli stalli di sosta a scopo di parcheggio dei mezzi pesanti, rilasciata con la forma della concessione in carta legale, verrà effettuata in ordine cronologico di presentazione delle domande con priorità per i residenti in Trecate ed ogni assegnatario dovrà usufruire esclusivamente dello stallone assegnatogli.

Verrà data preferenza a coloro che alla data del 01.01.2003 risultavano assegnatari di posteggio nell'Area TIR, per il medesimo numero di stalli di cui erano titolari. In caso di presentazione di più domande nella medesima data, verrà data preferenza a chi non sia già assegnatario di altro posteggio.

La concessione avrà durata massima di anni cinque, con possibilità di rinnovo.

## **ART. 6 TRASFERIMENTO DI RESIDENZA E VARIAZIONI**

~~Qualora il titolare del posteggio trasferisca la propria residenza emigrando da Trecate, perderà, ipso iure, il diritto di utilizzo del posteggio, che verrà assegnato d'ufficio al primo richiedente in graduatoria, residente in Trecate.~~ Ogni eventuale variazione di residenza, domicilio o recapito telefonico o ogni altra variazione intervenuta, dovrà essere comunicata entro dieci giorni ~~al Comando di Polizia Municipale~~ *all'Ufficio Contratti - Settore Amministrativo.*

## **ART. 7 ACCESSO ALL'AREA**

Per l'accesso all'area di parcheggio TIR concessa agli autotrasportatori ~~trecatesi~~, ~~a questi~~ verrà consegnata una chiave di apertura del cancello pedonale, una chiave di apertura del cancello carraio ed un telecomando di apertura del cancello elettrico posto a protezione dell'area stessa.

Per chiavi e telecomando verrà effettuato un deposito cauzionale di € 100,00 che copre, altresì, eventuali danni causati alle infrastrutture dell'Area TIR.

Tali chiavi e telecomando non potranno più essere utilizzati dal momento della restituzione del posteggio al Comune e dovranno essere resi ~~al Comando di Polizia Municipale~~ *all'Ufficio Contratti - Settore Amministrativo* - contro la restituzione della suddetta cauzione, che verrà resa nel caso non siano stati causati danni al telecomando o altri danni all'area o questi siano stati riparati o risarciti, salvo detrazione di una somma pari ai danni arrecati.

L'apertura del cancello dovrà essere effettuata soltanto con le chiavi o il telecomando consegnati, senza alcun'altra manomissione, pena la sanzione pecuniaria di cui all'art. 15 e l'esclusione dal diritto di utilizzo dell'area.

## **ART. 8 CANONE DI UTILIZZO DELL'AREA**

Gli autotrasportatori concessionari sono tenuti al versamento di un canone mensile di € 50,00 a titolo di parziale rimborso spese per la manutenzione e la pulizia dell'Area Automezzi pesanti.

Il canone iniziale è dovuto in misura relativa alla data di ingresso nell'arco del mese, in proporzione ai giorni occupati dal momento della sottoscrizione del contratto.

La somma relativa al canone di cui sopra dovrà essere versata dagli assegnatari dei rispettivi posteggi, anticipatamente entro il 5° giorno di ogni mese, senza diritto di rivalsa né rimborso in caso di rinuncia o perdita del posteggio, tramite versamento diretto presso ~~il Comando di Polizia Municipale o, su richiesta e previa autorizzazione del Comando stesso, su c/c postale n. 17297284 intestato al Comune di Trecate~~ *l'Ufficio Economato del Comune oppure sul c.c. n. 000046220111 ABI 6230 CAB 45711 IBAN IT.07.Q.06230.45711.000046220111 intestato al Comune di Trecate presso Cariparma S.p.a. Credit Agricole - via Garibaldi n. 1,* facendo pervenire, entro i dieci giorni successivi, prova

dell'avvenuto pagamento ~~all'Ufficio di Polizia Municipale~~ *all'Ufficio Contratti - Settore Amministrativo*.

Il ritardato pagamento del canone viene tollerato per un massimo di tre volte in un anno, sempre che questo venga versato entro il termine del mese di riferimento.

Oltre al caso di cui al comma precedente, il ritardato pagamento entro il mese di riferimento comporterà una sanzione di € 20,00.

Il mancato versamento del canone entro il mese di riferimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15, oltre al pagamento del canone stesso.

Il relativo verbale di contestazione costituirà titolo esecutivo, non solo per la sanzione in esso contenuta, ma anche per la somma relativa al mancato pagamento del canone.

In caso di impossibilità di parcheggiare il mezzo nel posteggio assegnato, dovuta a cause di forza maggiore, il canone potrà essere sospeso per il tempo ritenuto necessario dall'Amministrazione Comunale, previa richiesta motivata, sino ad un massimo di sei mesi.

Il canone sarà comunque dovuto anche in caso di sospensione dell'utilizzo, debitamente motivata, non tempestivamente comunicata ~~all'Ufficio di Polizia Municipale~~ *all'Ufficio Contratti - Settore Amministrativo*.

#### **ART. 9**

##### **MANUTENZIONE DELL'AREA**

Ogni eventuale opera di manutenzione dell'area che si rendesse necessaria, verrà effettuata dal Comune. I Settori Lavori Pubblici ed Urbanistica-Ecologia eseguiranno i lavori necessari a tenere sgombra, pulita ed utilizzabile allo scopo di cui sopra l'area in questione.

In caso di manutenzione dell'area, quando si rendesse necessario il completo sgombero della stessa, previo adeguato preavviso, gli autotrasportatori dovranno lasciarla libera per il periodo prescritto, pena le sanzioni e la rimozione di cui all'art. 15.

#### **ART. 10**

##### **DANNEGGIAMENTI DELL'AREA**

Tutti gli autotrasportatori assegnatari sono responsabili in solido verso il Comune e verso i terzi di qualsiasi danno da essi causato per colpa o negligenza e di ogni abuso e trascuratezza nell'uso dell'area concessa.

Qualunque danno dovesse essere subito dall'area o dalle sue pertinenze dovrà essere immediatamente riparato a cura e spese dei danneggiati ed, in solido, degli utilizzatori, o, in difetto, a cura del Comune con spese a carico degli utilizzatori, pena la decadenza, comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dei titolari insolventi dal diritto di utilizzazione del posteggio entro dieci giorni dalla data di scadenza dell'obbligo di pagamento.

#### **ART. 11**

##### **DIVIETO DI SCARICO RIFIUTI**

E' assolutamente vietato lo scarico degli oli esausti o di altro materiale di rifiuto sul terreno dell'area in questione. La violazione alla presente disposizione verrà considerata deposito incontrollato di rifiuti ai sensi della L. 5.2.1997, n° 22 e come tale sanzionata.

Nell'area TIR i veicoli di cui sopra potranno soltanto essere parcheggiati; potranno eventualmente essere eseguite opere di manutenzione ordinaria ai mezzi, che non dovranno però alterare lo stato dell'area.

Non potrà essere effettuato lo stoccaggio o lo smaltimento di materiali di rifiuto, per i quali gli utilizzatori si impegnano a stipulare apposite convenzioni a norma di legge, né potrà essere effettuata ogni altra operazione in grado di deteriorare l'area in modo permanente o in grado di determinare violazioni di legge in generale ed, in particolare, violazioni inerenti la protezione ambientale.

**ART. 12**  
**RESPONSABILITA'**

Il Comune rimane sollevato da ogni eventuale responsabilità civile, penale o amministrativa derivante dall'utilizzo dell'area stessa.

Ogni concessionario ha l'obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa a copertura di ogni danno che potrà provocare all'area e a terzi e presentarne idonea documentazione ~~al Comando di Polizia Municipale~~ **all'Ufficio Contratti - Settore Amministrativo.**

Con la richiesta di posteggio, ogni autotrasportatore rinuncia implicitamente ed automaticamente ad ogni rivalsa nei confronti del Comune per eventuali furti o danneggiamenti subiti dai propri automezzi e dal loro contenuto, restando il Comune sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di effettuare visite ispettive dell'area.

**ART. 13**  
**APPLICABILITA' DELLA NORMATIVA DEL CODICE DELLA STRADA**

E' fatto divieto di usare l'area quale parcheggio di mezzi sprovvisti dei requisiti per la circolazione; in tal caso essi soggiaceranno alla normativa del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n° 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Per ogni altra violazione riconducibile a detto Codice, questo troverà applicazione in toto.

**ART. 14**  
**VARIAZIONI E DIVIETO DI SUBAFFITTO**

Ogni eventuale variazione di qualunque tipo dovrà essere immediatamente comunicata al Comune.

E', comunque, vietata qualunque forma di subaffitto dei posteggi.

**ART. 15**  
**SANZIONI**

Il presente regolamento verrà fornito in copia, unitamente alla concessione, ad ogni assegnatario di posteggio dell'area TIR, che si impegna a rispettare quanto sopra.

La violazione delle sopraesposte condizioni, se non diversamente sanzionata, comporterà, per i contravventori, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da € 25,00 a € 500,00, e in caso di recidiva, oltre alla sanzione pecuniaria, verrà applicata quella accessoria dell'esclusione dal diritto di utilizzo dell'area di parcheggio, con immediata assegnazione del posteggio al successivo avente diritto.

Ogni violazione verrà inoltre sanzionata con il blocco del veicolo o con la rimozione forzata del mezzo a spese del contravventore e con il ricovero presso un'officina autorizzata, con le conseguenti spese di blocco, rimozione e deposito a carico del trasgressore.

